



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3106/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3479/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3479/TFNSVE/2025-2026, 3479 - Ricorso proposto dalla società ATLETICO PIOMBINO SSD A.R.L. (914309) contro la società A.S.D. BELVEDERE CALCIO (938238) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BERGAMASCHI SAMUELE (2523867), NICOLAS AGUEDO HUGO (1085883) e ZACCARIELLO ANTONIO (4363555)

In data 13 aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che la società ricorrente non ha provveduto al versamento del contributo per l'avvio del procedimento;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai